

Il silenzio

fondamento normativo

- Art. 2 legge n. 241 del 1990:

“ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”

“nei casi in cui disposizioni di legge (...) non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”

Principi

La pubblica amministrazione ha sempre l'obbligo di provvedere sull'istanza del privato volta al conseguimento di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica

Se non diversamente previsto il termine e' di trenta giorni

Inerzia della p.a.

la legge conferisce all'inerzia un
significato

- di determinazione positiva
- di determinazione negativa
- altro significato

Quattro tipi di misure volte a contrastare l'inerzia:

- estinzione o esaurimento del potere dell'amministrazione
- silenzio-assenso
- silenzio-rifiuto o inadempimento
- silenzio-diniego
- silenzio-rigetto

Modifiche legislative: la legge n. 15 e la legge n. 80 del 2005

- art. 19: liberalizzazione di tutte le attività ad istanza di parte: autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi ecc.
- esclusione per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute

- art. 20: generalizzazione del silenzio-assenso: nei procedimenti ad istanza di parte il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento
- le disposizioni non si applicano agli atti e ai procedimenti riguardanti la salute

■ art. 2: silenzio-inadempimento

novita':

- eliminazione della previa diffida
- allungamento del termine
- fondatezza dell'istanza

Silenzio rifiuto o silenzio inadempimento

evoluzione

- inerzia: atto negativo tacito, possibilità' di ricorrere al g.a. per ottenere l'attuazione coattiva del dovere di provvedere
- inerzia: mero comportamento omissivo, inadempimento della p.a. per violazione dell'obbligo di provvedere

ridimensionamento e novita': legge n. 80 del 2005

- opera solo in quei casi eccezionali in cui la legge non attribuisce all'inerzia della p.a. il significato di accoglimento dell'istanza del privato (sempre procedimenti a istanza di parte)
- novita': eliminazione diffida – termine di un anno – fondatezza dell'istanza

diniego espresso sopravvenuto

- non può essere dichiarata cessata la materia del contendere: ciò avviene solo se l'amministrazione provvede "in modo conforme all'istanza dell'interessato"

(art. 23, comma 7, legge n. 1034 del 1971)

- giurisprudenza: il ricorso diventa improcedibile, il privato dovrà esperire ricorso autonomo

danno

diverse considerazioni:

- Adunanza plenaria n. 7 del 2005: esclude il danno da ritardo
- parte della dottrina: tempo bene della vita

Silenzio-assenso

rimedio preventivo: eliminazione della stessa possibilità che il ritardo nella conclusione del procedimento produca effetti negativi in capo al privato

- evoluzione: da eccezione a regola
- esclusione: provvedimenti a tutela di interessi protetti

potere residuale

- dovere di provvedimento: non si esaurisce il potere di provvedere
- onere di provvedimento: non e' possibile adottare provvedimenti tardivi

poteri di autotutela

- potere diverso (valutazione, motivazione): non e' un provvedimento tardivo di rigetto
- atto inesistente o nullo
o atto illegittimo ma efficace?

Silenziò-diniègò

- equiparazione del silenzio a diniego: decorso il termine per rispondere la domanda si intende rifiutata
- silenzio significativo: sostituisce *ex lege* il provvedimento esplicito

critiche

- il provvedimento non ha retroterra procedimentale
- non ha veste formale
- non ha sostanza motivazionale

e' una species del silenzio-rifiuto

Effetti

- l'amministrazione puo' emanare l'atto tardivamente
- il privato ha un termine di un anno

Silenziio-rigetto

- mancata pronuncia su ricorso gerarchico avverso atti non definitivi
- oggi, utilita' ridotta a seguito dell'eliminazione della sua obbligatorieta' ai fini del ricorso giurisdizionale